

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 6125}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, AGRUSTI, MATULLI, RIGHI, VOLPONI, ANSELMI,
BIANCHINI, SARETTA, SERRA GIUSEPPE, MARTINI, BRUNETTO,
CORSI, ROJCH, COSTA SILVIA, PERANI, ANTONUCCI, SAVIO, PI-
REDDA, TORCHIO, SANZA, BERTOLI**

Presentata il 27 novembre 1991

Modifica agli articoli 87 e 104 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'attribuzione della presidenza del Consiglio superiore della magistratura al Presidente della Repubblica ha avuto il significato di voler in tal modo assicurare la piena garanzia che l'eccezionale forma di autonomia organizzativa dell'ordine giudiziario potesse esercitarsi senza rischi di chiusure corporative di un organo giustamente composto in maggioranza da rappresentanti dei magistrati ordinari.

La consapevolezza del prevedibile difficile espletamento delle funzioni presidenziali da parte del Presidente della Repubblica indusse già i costituenti a prevedere la necessaria esistenza di un vice-

presidente, non a caso eletto dal Consiglio fra i componenti di designazione parlamentare, in modo da ribadire la necessità che le funzioni presidenziali fossero esercitate da un organo estraneo alla componente rappresentativa dei magistrati.

La concreta esperienza del funzionamento del CSM ha evidenziato la grande difficoltà di conciliare l'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica con la funzione di presiedere il Consiglio superiore, quanto meno a causa della rilevante espansione quantitativa dell'attività dell'organo e della stessa notevole eterogeneità dell'attività del CSM rispetto

a quelle tipiche del Presidente della Repubblica. Ciò a prescindere dai gravi problemi, di recente emersi, di difficoltà di rapporto fra il Presidente della Repubblica e il vice-presidente nella conduzione del CSM. Si dimostra allora necessario alleggerire il Presidente della Repubblica di una funzione da lui difficilmente esercitabile e che lo può esporre a conflitti impropri per la sua complessiva funzione.

E quindi essendo giusto mantenere la attuale preminenza numerica dei rappresentanti dei magistrati ordinari nell'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura, la soluzione più equilibrata

appare la nomina del presidente del CSM direttamente da parte delle Camere riunite, in modo da garantire la sicura imparzialità del presidente del CSM sia rispetto ad interessi categoriali che a logiche di parte.

Questa scelta comporta la scomparsa della figura del vicepresidente, quanto meno come organo costituzionalmente necessario, e lascia alla discrezionalità del Parlamento in sede legislativa la possibilità di disciplinare i rapporti fra CSM e suo presidente, senza che possano essere adottati problemi scaturenti dalla eccezionale posizione costituzionale del Presidente della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento in seduta comune elegge il presidente del Consiglio superiore della magistratura a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti fra i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il presidente del Consiglio superiore della magistratura resta in carica quattro anni e l'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica ed attività professionale ».

2. Il quinto comma dell'articolo 104 e il decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione sono abrogati.